

ATTO COSTITUTIVO
AIUTIAMOLI A FARE DA SOLI ETS

In data 08.03.2026 alle ore 16.00 in Macerata (MC) via Morelli n. 37, si sono riunite le seguenti persone:

- SUATONI CLAUDIA nato a Terni (TR) il 09.04.1986 residente a Macerata (MC) in via Pantaleoni n. 48 codice fiscale STNCLD86D49L117Q;
- LETON VANESSA nata a Corbeil-Essonnes (FRA) il 23.11.1988 residente a Macerata (MC) in via Livatino n. 11 codice fiscale LTNVSS88S63Z110R;
- CASASOLE ILARIA nata a Roma (RM) il 24.10.1981 residente a Macerata (MC) in via della Pace n. 122 codice fiscale CSSLRI81R64H501V;
- SUATONI ANDREA nato a TERNI (TR) il 01.04.1983 residente a Fornole (TR) in via Salisciano n. 56a codice fiscale STNNDR83D01L117Q.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra SUATONI CLAUDIA la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra LETON VANESSA quale Segretaria ed estensore del presente atto il quale accetta.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "AIUTIAMOLI A FARE DA SOLI ETS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Morelli n. 37, in Macerata (MC).

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- b. Interventi e prestazioni sanitarie;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da quattro (4) membri e nominano a farne parte i signori:

1. SUATONI CLAUDIA;
2. LETON VANESSA;
3. CASASOLE ILARIA;
4. SUATONI ANDREA.

A presidente viene eletta la Signora SUATONI CLAUDIA.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig.ra LETON VANESSA (Vicepresidente/Segretario/Tesoriere);

Sig.ra CASASOLE ILARIA (Consigliere);

Sig. SUATONI ANDREA (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 4 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2026 e per gli anni successivi, annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

L'assemblea dà mandato al presidente e segretario di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del presente atto costitutivo e dello statuto allegato, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili agli Enti del Terzo Settore.

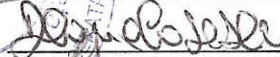
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31.12.2026.

È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 20 articoli che è riportato in calce al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:






Luogo e data

Macerata, lì 08.03.2026

Si allega lo Statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.




Il Registrario
(Carra Mobili)


Euro 200,00 Registro al N. 281
Euro DUECENTI Mod. 3
70/00 Addi 03/04/26

*Firma su delega del direttore Provinciale Angelo Bonisi

Per le altre disposizioni prov. n. 100827 del 25/08/25

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A FARE DA SOLI ETS

Art. 1 - Costituzione

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 76 e 87 della Costituzione e dal D.Lgs 03 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore del Terzo Settore), così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, è costituita l'associazione denominata "AIUTIAMOLI A FARE DA SOLI ETS" (di seguito "Associazione").
2. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di Ente del Terzo Settore e utilizza l'acronimo ETS inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come disciplinato dal presente Statuto.

Art. 3 – Sede legale

1. L'Associazione ha sede nel comune di Macerata (MC). Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 4 – Scopo ed oggetto sociale

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - b. Interventi e prestazioni sanitarie;

- 
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g. formazione universitaria e post-universitaria;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, l'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante organizzazione, promozione e realizzazione di servizi suddivisi nelle seguenti aree:

- Area Benessere Olistico e Discipline Bio Naturali:
 - Promozione e pratica delle Discipline Bio-Naturali (DBN) e bioenergetiche, con particolare riferimento allo Yoga in tutte le sue forme (Hatha, Ashtanga, Yin, Nidra, ecc.), alla meditazione, alla mindfulness e alle tecniche di rilassamento;
 - Organizzazione di trattamenti olistici e consulenze individuali volti al riequilibrio psicofisico (es. naturopatia, massaggi olistici, riflessologia, floriterapia);
 - Realizzazione di eventi, ritiri (retreat), seminari e workshop esperienziali legati al benessere della persona e alla crescita interiore.
- Area Perinatale, Genitorialità e Infanzia:
 - Servizi di accompagnamento alla nascita e supporto al post-parto, inclusi corsi di yoga prenatale, cerchi di donne e gruppi di mutuo aiuto;
 - Attività educative e pedagogiche per la fascia 0-10 anni, laboratori esperienziali, sensoriali e musicali ispirati ai principi dell'autonomia e dell'educazione attiva;
 - Consulenza pedagogica e del sonno infantile, supporto alla genitorialità consapevole e servizi di sostegno allo studio, come aiuto compiti;
 - Aiuto compiti e doposcuola specialistico per disturbi specifici dell'apprendimento;



- Corsi d'inglese.
- Area Salute e Prevenzione Secondaria:
 - Attività di prevenzione e mantenimento della salute attraverso la collaborazione con professionisti dell'area sanitaria e parasanitaria;
 - Screening per DSA;
 - Corsi di psicomotricità;
 - Corsi di ginnastica finalizzata alla salute e al benessere, con programmi specifici per la terza età, il recupero post-parto e le problematiche posturali (ad es. mal di schiena).
- Area Formazione e Cultura:
 - Organizzazione di conferenze, dibattiti e corsi di formazione per operatori del settore olistico, educativo e sanitario;
 - Promozione della cultura del benessere attraverso la diffusione di materiale informativo, editoriale e l'uso di piattaforme digitali.
- Yoga Terapeutico e Adattivo, e quindi promozione e pratica dello Yoga posturale, terapeutico e adattativo rivolto a soggetti con esigenze specifiche, disagi fisici (es. mal di schiena, tensioni muscolari) o limitazioni motorie, inclusi percorsi di Yoga per la Terza Età (Silver Yoga) e Yoga per la disabilità:
 - Tecniche di Consapevolezza e Suono: Organizzazione di sessioni di rilassamento profondo, Yoga Nidra, tecniche di respirazione (Pranayama), meditazione guidata e bagni sonori con l'utilizzo di strumenti armonici (campane tibetane, gong, ecc.);
 - Yoga per l'Età Evolutiva: Pratica dello Yoga per bambini e adolescenti (Yoga Kids), finalizzata allo sviluppo psicomotorio, alla gestione delle emozioni e al potenziamento dell'attenzione, anche attraverso il gioco e la narrazione;
 - Filosofia e Stili Internazionali: Diffusione dello Yoga secondo le diverse tradizioni e lignaggi (Hatha, Ashtanga, Vinyasa, Yin Yoga, Kundalini, ecc.) e studio della filosofia orientale, dei testi classici e delle scienze ayurvediche applicate allo stile di vita;
 - Percorsi al Femminile e Ciclicità: Percorsi di Yoga dedicati alla salute ormonale, alla ciclicità femminile, alla menopausa e al recupero energetico e fisico nel post-partum e in tutte le fasi di transizione della donna;
 - Formazione e Divulgazione: Organizzazione di masterclass, corsi di formazione per insegnanti e operatori del settore, nonché produzione di materiale didattico, digitale e multimediale per la diffusione della cultura olistica.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore.

4. L'associazione può effettuare vendita di prodotti tipici, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, nell'ottica della promozione dei prodotti locali, al fine di far apprezzare le peculiarità del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza.

5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

7. Per la realizzazione di tutte le attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza finalità di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali, e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 – Soci

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera entro

sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la volontà di recesso. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera associativa;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3. I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'associazione;

- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative;
- d) ad adempiere nei termini previsti alle obbligazioni nei confronti dell'associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

1. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
2. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto.
3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.
5. Il socio perde la qualifica per: dimissioni, scioglimento volontario dell'associazione, decesso, decadenza ed esclusione a seguito della perdita dei requisiti, o a seguito di sanzione comminata dagli organismi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme statutarie.

Art. 8 – Organi dell'associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, laddove nominato.

3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

4. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;
- d) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

2. Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo

3. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile secondo quanto

disciplinato dalla normativa in materia, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2 del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

5. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

8. Nel caso di scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio sociale e per le modifiche statutarie, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria. In tale ipotesi è necessaria la presenza di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà degli associati in seconda convocazione. Per quanto non previsto dal presente comma si applica quanto disposto nei precedenti.

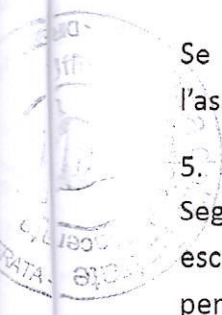
Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

4. Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.



Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Viene comunque convocato entro quindici giorni dall'elezione del presidente.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

9. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) mantenere rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti ed Istituzioni del territorio;
- b) elaborare progetti atti a ricevere finanziamenti da enti pubblici o privati di ogni genere;
- c) attuare gli indirizzi dell'assemblea;
- d) approvare i programmi di attività;
- e) approvare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) coadiuvare il presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'espulsione degli stessi;
- h) deliberare in merito a tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li presiede

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. In caso di urgenza, il Presidente, può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato nel termine di 5 (cinque) giorni per ratificarne le decisioni.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 12 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due figure possono essere assegnate allo stesso socio.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 13 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni ed altri titoli pubblici, dal fondo di riserva, da altri tipi di accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali di tesseramento;
- b) proventi della gestione del patrimonio;
- c) ricavato delle attività di cui agli art. 5, 6 e 7, del CTS;
- d) ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e) contributi di soci e altre persone fisiche;

f) contributi di enti pubblici e privati;

g) convenzioni con Enti pubblici e privati;

h) titoli di solidarietà;

i) attività commerciali marginali.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento e di estinzione della Associazione, di morte, di recesso, di decadenza o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 16 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

6. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Art. 17 – Iscrizione al RUNTS

1. L'associazione si iscrive nel RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., fornendo le informazioni di cui all'art. 48 del su indicato decreto nonché la natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso.
2. Iscrive inoltre nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 18 – Trasformazione, fusione e scissione

1. L'Assemblea dei soci può deliberare, con i quorum previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42bis del Codice Civile.

Art. 19 – Scioglimento

1. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, secondo quanto disciplinato nel D. Lgs n. 117/2017 e ss. mm., ad altro ente del terzo settore.

Art. 20 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto all'Assemblea dei soci del 08.03.2026

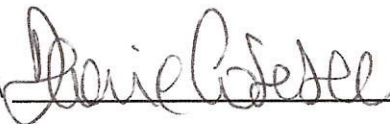
SUATONI CLAUDIA



LETON VANESSA



CASASOLE ILARA



SUATONI ANDREA



Registrazione di Atto Privato

Il 03/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQL , serie 3 , numero 281

data di stipula: 08/03/2026

ident.vo telematico: TQL26L000281000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: STNCLD86D49L117Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02180270437				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24